ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ACCADEMIE PRESSO LA REALE ACCADEMIA D'ITALIA

Art. 7

Le spese occorrenti per la convocazione delle adunanze del Consiglio nazionale delle Accademie saranno a carico dei singoli sodalizi per la parte ad essi rispettivamente spettante.

Versione in vigore dal 7 agosto 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia
Estremi	Legge 21 giugno 1938, n. 1031
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consiglio-nazionale-delle-accademie-presso-la-reale/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it